

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
ROBERTO APONTE

Sentenza n. 636/2023
Depositata il 18/01/2023
Il Segretario
EMILIO CONSALES

Il Presidente
ALFREDO MONTAGNA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 09/11/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

MONTAGNA ALFREDO, Presidente
APONTE ROBERTO, Relatore
NAPOLI MAURIZIO, Giudice

in data 09/11/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1496/2022 depositato il 07/03/2022

proposto da

Difeso da

Anna Dello Iacono - DLLNNA63P66A512M

ed elettivamente domiciliato presso anna.delloiacono@avvocatismcv.it

contro

Ag. entrate - Riscossione - Benevento

elettivamente domiciliato presso cam.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 559/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 20/12/2021

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 017 2019 00058410 68000 TARI 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO

Resistente/Appellato: ASSENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato il sig. Giuseppe Cerà impugnava la sentenza della CTP di Benevento n.559/21 depositata il 15.12.21, con la quale era stato rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 01720190005841068000 relativa alla terza rata TARI anno 2016 per complessivi euro 90,84, beneficiario il C.

Con l'originario giudizio il contribuente eccepiva la nullità/illegittimità della cartella avendo provveduto al pagamento del dovuto a mezzo mod. F/24 in data 16.4.2016 e che, per mero errore di digitazione del relativo codice da parte dell'operatore postale, l'importo era stato attribuito al Comune di L. e non al Comune di S.; la nullità della cartella per carenza di titolo; la decadenza dell'ente per tardiva formazione del ruolo. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo, non si costituiva il Comune di S.

Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo che la questione attinente all'erroneo pagamento - in quanto relativa a fatto anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento - non può essere sollevata al fine di impugnare la successiva cartella, compensando le spese.

Con l'odierno giudizio il contribuente eccepisce: 1) la nullità della sentenza per erronea interpretazione dei motivi di impugnazione, invocando l'applicazione dell'art.1, comma 722, Legge 27.12.2013 n. 147, nonché l'applicazione degli artt. 2 e 6 del decreto interministeriale del 24.2.2016 ; 2) la nullità per omessa valutazione delle prove documentali offerte; 3) la carenza di motivazione. Non si costituivano né l'Agenzia delle Entrate Riscossione , né il comune di S.

La causa veniva discussa all'udienza del 9.11.2022 ed introitata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e pertanto va accolto.

I tre motivi vanno trattati congiuntamente. Premesso che la richiamata terza rata TARI 2016 risulta in modo incontestato pagata dal contribuente, come da documentazione versata in atti, sta di fatto che l'importo per ~~mero errore~~ dell'operatore postale, è stato attribuito al Comune di ~~Benavente~~ in luogo del Comune di ~~San Angelo~~ legittimo percettore. Ciò posto, v'è da dire che l'art.1, comma 722, della Legge 147/13 espressamente prevede che nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Successivamente, ai fini interpretativi, è intervenuta la circolare del MEF n./1DF, prot. 9720 del 14.4.2016, che al paragrafo 1. esplicita la ratio della norma, chiarendo che: *"Le disposizioni in questione intervengono al fine di risolvere le criticità che si sono manifestate negli anni pregressi, durante i quali i comuni che non avevano ricevuto le somme dei tributi di loro pertinenza procedevano alla notifica di avvisi di accertamento e si rifiutavano di annullare in autotutela gli avvisi stessi nonostante che il contribuente avesse dimostrato di aver effettuato il versamento, anche se a un comune incompetente. Tale criticità era dovuta anche alla circostanza che quest'ultimo comune non riversava le somme al comune competente, fondando tale comportamento proprio sulla mancanza di una norma specifica che gli imponesse il riversamento. Il contribuente, pertanto, era costretto a proporre istanza di rimborso al comune incompetente e contestualmente a regolarizzare la propria posizione, pagando anche sanzioni e interessi, nei confronti del comune competente. Con le disposizioni in commento, invece, tale prassi, farraginoso ed estremamente penalizzante per il contribuente, non ha più ragione di sussistere, poiché la legge impone al comune incompetente di riversare le somme a quello competente."*

E' di tutta evidenza che lo stesso MEF censura indirettamente e correttamente il comportamento del Comune originariamente destinatario della somma, nel momento in cui aziona il credito nei confronti del contribuente che pure ha già pagato, peraltro in modo incolpevole come nel caso in questione, ad altro Comune che è a sua volta obbligato, ope legis, al versamento dell'indebito incassato in favore dell'ente legittimo percettore. Tanto considerato, il contribuente che in ogni caso ha adempiuto alla debitoria tributaria, non può essere destinatario di ulteriore azione. L'unico specifico onere cui è tenuto, come previsto dalla norma e come operativamente specificato al punto 1.1 della richiamata circolare, è quello di inviare una comunicazione che contenga gli estremi del versamento, l'importo versato ed i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, ed in tal senso il contribuente

ha provveduto con la comunicazione inviata sia al Comune di [redacted] che a quello di [redacted] datata 14.6.2018 e versata in atti, contenenti tutti gli elementi prescritti.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e l'originario ricorso, condanna il Comune di [redacted] al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro [redacted] per il primo grado ed euro [redacted] per il secondo grado, oltre accessori.

Il Relatore

Dr. Roberto Aponte

Il Presidente

Dr. Alfredo Montagna